

Assicurazione contro i Rischi Catastrofali

Rif. Legge 30 Dicembre 2023 n. 213

Polizza numero XXX
Versione XY

INDICE

SCHEDA DI POLIZZA.....	2
UBICAZIONE DEL RISCHIO, PARTITE, SOMME ASSICURATE, MASSIMALI.....	3
LIMITI DI INDENNIZZO e FRANCHIGIE.....	4
DEFINIZIONI.....	5
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	8
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	9
PREMESSA.....	10
ART. 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	10
ART. 2. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....	10
ART. 3. Obblighi in caso di sinistro.....	10
ART. 4. Esagerazione dolosa del danno.....	10
ART. 5. Procedura per la valutazione del danno.....	10
ART. 6. Mandato dei Periti.....	11
ART. 7. Recesso in caso di sinistro.....	11
ART. 8. Assicurazione presso diversi assicuratori.....	11
ART. 9. Limite massimo dell'indennizzo.....	11
ART. 10. Pagamento dell'indennizzo.....	11
ART. 11. Modifiche dell'assicurazione.....	11
ART. 12. Aggravamento del rischio.....	11
ART. 13. Diminuzione del rischio.....	11
ART. 14. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.....	11
ART. 15. Ispezione delle cose assicurate.....	12
ART. 16. Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione.....	12
ART. 17. Oneri fiscali.....	12
ART. 18. Foro competente.....	12
ART. 19. Rinuncia all'esecuzione provvisoria.....	12
ART. 20. Rinvio alle norme di legge.....	12
ART. 21. Validità territoriale.....	12
ART. 22. Rimborso del premio in caso di recesso per sinistro.....	12
SEZIONE I - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI MATERIALI E DIRETTI.....	13
ART. 23. Oggetto dell'Assicurazione.....	13
ART. 24. Il Terremoto.....	13
ART. 25. L'Alluvione/l'Inondazione/l'Esondazione.....	13
ART. 26. Il Franamento.....	13
ART. 27. Cose e Rischi esclusi dall'assicurazione.....	13
ART. 28. Caratteristiche costruttive del Fabbricato.....	15
ART. 29. Quali fabbricati sono esclusi dall'Assicurazione.....	15
ART. 30. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.....	15
ART. 31. Assicurazione parziale.....	16
CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DEI DANNI MATERIALI E DIRETTI.....	17
1. BUONA FEDE.....	17
2. ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA.....	17
3. FORMA DELLE COMUNICAZIONI.....	17
4. RIPARTIZIONE DELL'ASSICURAZIONE E DELEGA.....	17
5. CLAUSOLA SANZIONI.....	17
6. DEROGA ALLA PROPORZIONALE 10%.....	17
7. ANTICIPO INDENNIZZI.....	18
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	20

SCHEDA DI POLIZZA

Intermediario	Ramo	Polizza n°	Sostituisce Polizza n°

Contraente	
Denominazione	Partita IVA
Domicilio	

Assicurato

Periodo di Assicurazione			
	dalle ore 24 del	1° quietanza	Durata Iniziale
con inizio			
	alle ore 24 del	Frazionamento	Tacito Rinnovo
e termine			

Attività dichiarata

Ubicazione del Rischio

UBICAZIONE DEL RISCHIO, PARTITE, SOMME ASSICURATE, MASSIMALI

PARTITE E SOMME ASSICURATE				
Ubicazione del rischio:				
Sezione I – Danni Materiali		Somme assicurate [€]	Tasso imponibile [%]	Premio Imponibile [€]
Fabbricati		0,00		0,00
Impianti e Macchinari		0,00		0,00
Attrezzature Industriali e Commerciali		0,00		0,00
Terreno		0,00		0,00
Totale:		0,00		0,00

Ripartizione della rata di premio
--

Riparto del premio alla firma				
Compagnia	Quota [%]	Imponibile [€]	Imposte 22,25%	Lordo [€]
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Totale	100	0,00	0,00	0,00

LIMITI DI INDENNIZZO e FRANCHIGIE

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro degli importi sotto riportati, che rimarranno sempre a carico esclusivo dell'Assicurato.

Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie o scoperti tra quelli previsti qui di seguito per **Danni Diretti**, dall'importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la franchigia o lo scoperto più elevati tra quelli contemporaneamente applicabili.

Fermo restando il disposto dell'ART. 9 - *Limite massimo dell'indennizzo* delle C. G. A., si convengono i seguenti limiti di indennizzo in eccesso alla franchigia.

CAUSALE	PROGRAMMA DANNI MATERIALI E DIRETTI E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI		
	Franchigia/Scoperto	LIMITI DI INDENNIZZO	
Sezione I – Danni Materiali e Diretti		per sinistro	per anno
Terremoto			
Inondazioni, alluvioni, esondazione			
Franamento			
Terreni			

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurazione:

il contratto di assicurazione.

Contraente:

il soggetto giuridico che stipula l'assicurazione. Il Contraente può coincidere con l'Assicurato.

Assicurato:

L'Impresa il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e che:

- a) abbia sede legale in Italia o abbia sede legale all'estero, ma con stabile organizzazione in Italia;
- b) sia tenuta all'iscrizione nel registro delle imprese di competenza, ai sensi dell'art. 2188 c.c.;
- c) non sia un'impresa agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c.

Società:

l'impresa assicuratrice.

Decreto MEF-MIMIT:

Il Decreto reso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 30 gennaio 2025 n. 18 " *Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.* "

Premio:

la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio:

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Indennizzo:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Franchigia:

l'importo prestabilito che in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo.

Scoperto:

percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Fabbricato:

- a) l'intera costruzione edile (escluso il valore dell'area), compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato; i fabbricati si intendono realizzati in materiali incombustibili; sono tuttavia ammesse materie combustibili nelle strutture portanti del tetto e nelle separazioni orizzontali e/o verticali, purché per una superficie non superiore al 20% sia nella copertura che nelle separazioni;
- b) impianti e installazioni di sua pertinenza (quali centrale termica, box, recinzioni e simili) purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi adiacenti e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici fissi, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive centralizzate, come pure gli altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature e moquettes fognature ed eventuali quote spettanti delle parti comuni.

Incendio:

combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Esplosione:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Scoppio:

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Assicurazione contro i Rischi Catastrofici | Polizza numero XXX | Versione XY

Terremoto:

Il sismico brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Agli effetti della presente copertura assicurativa, i danni da Terremoto avvenuti durante la Durata dell'Evento, che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuiti ad un medesimo evento (singolo Sinistro), purché avvenuti nel Periodo di Efficacia della Polizza

Inondazione, Alluvione, Esondazione:

Straripamento, esondazione, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, causati da eventi atmosferici naturali, caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose assicurate o non, poste nelle vicinanze dell'ubicazione/i indicata/e nella scheda tecnica di Polizza. Agli effetti della presente copertura assicurativa, i danni da Alluvione/Inondazione/Esondazione avvenuti durante la Durata dell'Evento, che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuiti ad un medesimo evento (singolo Sinistro), purché avvenuti nel Periodo di Efficacia della Polizza

Allagamento:

qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni, alluvioni e/o esondazioni.

L'accumulo di acqua in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua, rigurgito di fogna, fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da serbatoi e da impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti idrici, igienici, e termici.

Attrezzature Industriali e Commerciali

I beni previsti dall'Art. 2424, primo comma (sezione Attivo, voce "B-II", numero 3) - "(Attrezzature Industriali e Commerciali)" del Codice Civile ovvero macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

Atto di Terrorismo

un atto, incluso a titolo esemplificativo l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di usare la forza o la violenza, commesso da qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole ovvero per conto di o in connessione con una o più organizzazioni o governi per scopi politici, religiosi, ideologici o di natura analoga, fra cui l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimidire la società o una qualsiasi parte della società.

Beni Assicurati

I beni a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa previsti dall'Art. 2424, primo comma (sezione Attivo, voce "B-II", numeri 1), 2) e 3) del Codice Civile:

- Terreni;
- Fabbricati;
- Impianti e Macchinari;
- Attrezzature Industriali e Commerciali.

C. G. A.:

le Condizioni Generali di Assicurazione.

Durata dell'Evento

Per la copertura Terremoto: i danni da Terremoto avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento assicurato che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile ("singolo Sinistro"), purché avvenuti nel Periodo di Efficacia della Polizza;

Per la copertura Alluvione/Inondazione/Esondazione: i danni da Alluvione/Inondazione/Esondazione avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento assicurato, che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile ("singolo Sinistro"), purché avvenuti nel Periodo di Efficacia della Polizza; Per la copertura Franamento: i danni da Franamento avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento assicurato, che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile ("singolo Sinistro"), purché avvenuti nel Periodo di Efficacia della Polizza.

Eventi Assicurati

Gli eventi indicati all'Art. 21 (Rischi Assicurati)

Franamento

Il movimento, lo scivolamento o il distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Agli effetti della presente copertura assicurativa, i danni da Franamento avvenuti durante la Durata dell'Evento, che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuiti ad un medesimo evento (singolo Sinistro), purché avvenuti nel Periodo di Efficacia della Polizza.

Impianti e Macchinari

I beni previsti dall'Art. 2424, primo comma (sezione Attivo, voce "B-II", numero 2) – Impianti e Macchinari del Codice Civile ovvero tutte le macchine anche elettroniche ed a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato.

Massimale:

la massima esposizione della Società per sinistro.

Malattia Trasmissibile:

qualsiasi sostanza infettiva o contagiosa:

1. inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, virus, batteri, parassiti o altri organismi, ivi compresa qualsiasi mutazione degli stessi, siano essi considerati o meno viventi, e
2. a prescindere dalle modalità di contagio, che possono essere sia dirette che indirette, e tra le quali si annoverano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione: (i) aerea, (ii) mediante scambio di fluidi corporei, ovvero che si verifichi (iii) da o verso qualsiasi superficie o oggetto, indipendentemente dallo stato solido, liquido o gassoso, o, ancora, (iv) tra esseri umani, (v) o tra animali, (vi) o che sia avvenuta da un qualsiasi animale a un essere umano e viceversa, che possa costituire una minaccia e/o cagioni danni alla salute o al benessere dell'uomo, ovvero, il deterioramento, la perdita di valore, la commerciabilità, la perdita della possibilità di uso di beni materiali o immateriali assicurati ai sensi della presente Polizza.

Polizza

La documentazione è il documento che prova l'assicurazione. La Polizza è costituita dai seguenti documenti:

- Scheda Tecnica;
- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario;
- Dip;
- Dip Aggiuntivo;
- Informativa Privacy.

Terreno

Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.

Costo di Rimpiazzo

Valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con i beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.

Costo di ripristino

Valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

Flash Flood

Dette anche "bombe d'acqua": rapido Allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.

Valore di Ricostruzione

si intende il valore definito come tale ai sensi del Decreto MEF-MIMIT e, dunque, l'importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità.

Somme Assicurate:

l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'impresa di assicurazione in relazione alle garanzie prestate.

###

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

PREMESSA

Si richiama l'attenzione del contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, prestando particolare attenzione alle clausole contenenti decadenze, nullità, limitazioni di garanzia ovvero oneri a carico del contraente, evidenziate con caratteri particolari (corsivo) ai sensi dell'articolo 166 c.2 del codice delle assicurazioni.

Inoltre:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza;
- la Polizza è prestata per i Beni Assicurati, considerati come unica Partita su cui è prestata cumulativamente la Somma Assicurata, fatti salvi i Limiti di Indennizzo, gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti in Polizza
- l'Assicurazione è operante esclusivamente per le Partite per le quali è stata indicata la Somma Assicurata o precisato il Massimale e corrisposto il relativo Premio;
- le Definizioni contenute nella Polizza hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

ART. 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 2. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati al Broker a cui è affidata la gestione della polizza, oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..

ART. 3. Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
 - darne avviso alla Società entro 9 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C. specificando le circostanze dell'evento nonché qualsiasi altra notizia utile per la Società
 - fornire alla Società entro i 9 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose distrutte o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
 - adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per la conservazione e la custodia delle cose rimaste, anche se danneggiate.
- L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, libri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che si ritenesse opportuno esperire presso terzi;

ART. 4. Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno o della perdita dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o illese, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 5. Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito, o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Assicurazione contro i Rischi Catastrofici | Polizza numero XXX | Versione XY

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 6. Mandato dei Periti

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'ART. 3 - Obblighi in caso di sinistro delle C.G.A.;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'ART. 5 - Procedura per la valutazione del danno delle C.G.A.;
- 4) determinare i dati previsti all'Art. 24 - Assicurazione parziale delle C.G.A. ai fini dell'applicabilità del disposto regolato dall'articolo medesimo.
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3), 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

ART. 7. Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 45 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 8. Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

ART. 9. Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

ART. 10. Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno come di seguito previsto e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo dell'Assicurato medesimo o del Contraente o dei suoi Amministratori.

ART. 11. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 12. Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

ART. 13. Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 14. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 15. Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 16. Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

La Polizza non prevede il tacito rinnovo e cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.

Per i casi nei quali la legge o la Polizza si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, come indicato nella scheda tecnica di Polizza, nel quale caso essa coincide con la durata della Polizza.

ART. 17. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico del Contraente.

ART. 18. Foro competente

Foro competente, per i casi previsti dal contratto, sarà esclusivamente quello ove ha sede il convenuto.

ART. 19. Rinuncia all'esecuzione provvisoria

Le Parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli artt. 282 e 648 del Codice di Procedura Civile.

ART. 20. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 21. Validità territoriale

L'Assicurazione è valida esclusivamente per i Rischi ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.

ART. 22. Rimborso del premio in caso di recesso per sinistro

Nell'ipotesi in cui la Società eserciti, ove consentito, il diritto di recesso per sinistro previsto dall'articolo 7 "recesso per sinistro" la Società stessa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto.

SEZIONE I - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI MATERIALI E DIRETTI

ART. 23. Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza l'assicurato per i danni materiali e diretti ai Beni Assicurati indicate alle partite:

- Terreni;
- Fabbricati;
- Impianti e Macchinari;
- Attrezzature Industriali e Commerciali.

a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, entro la Somma Assicurata o eventuali sottolimiti, da un evento improvviso e accidentale causati da:

- Terremoto;
- Alluvione/Inondazione/Esondazione;
- Franamento.

Le coperture assicurative sono prestate per l'attività dell'Azienda prevista in Polizza, che deve:

- coincidere con quella/e dichiarata/e al momento dell'acquisto della Polizza;
- essere quella cui è destinato il/i Fabbricato/i comprese le strutture accessorie, ed il Contenuto presenti presso l'Azienda.

ART. 24. Il Terremoto

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai Beni Assicurati causati da Terremoto. È compreso anche l'Indennizzo per i guasti / danni ai Beni Assicurati causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona in quanto necessari per impedire od arrestare l'evento dannoso o di limitarne le conseguenze (Art. 1914 del Codice Civile). In nessun caso la Società pagherà, per singolo Sinistro, un importo maggiore della Somma Assicurata prestata per la singola Partita. Limiti di indennizzo, Franchigie e/o Scoperti come da Prospetto Riepilogativo.

ART. 25. L'Alluvione/l'Inondazione/l'Esondazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai Beni Assicurati causati da Alluvione/Inondazione/Esondazione. È compreso anche l'Indennizzo per i guasti/danni ai Beni Assicurati causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona in quanto necessari per impedire od arrestare l'evento dannoso o di limitarne le conseguenze (Art. 1914 del Codice Civile). In nessun caso la Società pagherà, per singolo Sinistro, un importo maggiore della Somma Assicurata prestata per la singola Partita. Limiti di indennizzo, Franchigie e/o Scoperti come da Prospetto Riepilogativo.

ART. 26. Il Franamento

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai Beni Assicurati per effetto di Franamento. È compreso anche l'Indennizzo per i guasti/danni ai Beni Assicurati causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona in quanto necessari per impedire od arrestare l'evento dannoso o di limitarne le conseguenze (Art. 1914 del Codice Civile). In nessun caso la Società pagherà, per singolo Sinistro, un importo maggiore della Somma Assicurata prestata per la singola Partita. Limiti di indennizzo, Franchigie e/o Scoperti come da Prospetto Riepilogativo.

ART. 27. Cose e Rischi esclusi dall'assicurazione

Sono esclusi i danni:

a) Subiti da:

- 1) cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo;
- 2) strade, sentieri, gallerie, miniere, ponti, strade ferrate, binari, piste di atterraggio, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pozzi, tunnel, oleodotti, gasdotti, offshore property, argini, banchine, pontili, moli e piattaforme in genere;
- 3) cose in genere durante il trasporto e/o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
- 4) merci;
- 5) boschi, alberi, vegetazione, coltivazioni ed animali in genere;
- 6) aeromobili, velivoli spaziali, natanti, veicoli iscritti al P.R.A. e/o soggetti alla legge 990, mezzi di trasporto a fune o su rotaie;
- 7) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, qualsiasi carta rappresentante un valore in genere;
- 8) quadri, statue, collezioni in genere, pietre e metalli preziosi, e cose aventi valore artistico;
- 9) linee aeree di distribuzione o trasmissione di energia e relative strutture di supporto al di fuori dell'area degli stabilimenti;
- 10) baracche in legno e/o plastica, capannoni pressostatici e simili e al loro contenuto;
- 11) abitazioni non destinate all'esercizio dell'attività di impresa;
- 12) a beni mobili o immobili in leasing e/o noleggio, anche presso terzi non destinati all'esercizio dell'attività di impresa o assicurati con differente polizza;
- 13) indiretti, quali ad esempio quelli derivanti, ad esempio, dal fermo dell'attività produttiva.

b) Causati:

- 1) con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente e/o degli Amministratori;
- 2) da difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti all'atto della stipulazione della polizza;
- 3) da errori di progettazione;
- 4) da cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo;

- 5) da crollo o collasso di fabbricati, da assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai, tetti;
- 6) Conseguenza diretta di un comportamento attivo dell'uomo.

c) Verificatisi in occasione di:

- 1) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, atti di guerra civile e non, di serrata, di insurrezione, di ammutinamento, di usurpazione di potere, di requisizione, di nazionalizzazione, sequestro, confisca, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 2) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 3) valanghe, slavine e pressione del carico di neve;
- 4) mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- 5) eventi atmosferici.

d) Sono sempre comunque esclusi:

- 1) i danni di furto, rapina, infedeltà dei dipendenti, estorsione, ammanchi in genere, smarrimento, saccheggio;
- 2) i danni di corrosione, incrostazione, logorio, usura, ossidazione, ruggine, deterioramento, mutamento di temperatura atmosferica o ambientale naturale e non, vizio di prodotto, contaminazione, stillicidio, umidità atmosferiche e non, smog, marciscenza in genere, perdita di peso, restringimento, alterazione di colore, sapore, consistenza o finitura, cambio di qualità, termiti, insetti, vermi, roditori;
- 3) i danni da eventi per i quali deve rispondere, in forza della garanzia prevista per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- 4) i danni conseguenti ad ordinanze impartite dall'Autorità costituita concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
- 5) i danni da inquinamento in genere sia graduale che accidentale e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno;
- 6) i danni o le perdite consequenziali direttamente o indirettamente causati, costituiti o derivanti da:
 - a) funzionamento o malfunzionamento di Internet o di sistema analogo, o di qualsiasi intranet o rete privata o sistema analogo,
 - b) deterioramento, distruzione, distorsione, cancellazione o altri danni o perdite relativamente a dati, software o qualsiasi genere di programmazione o repertorio di istruzioni,
 - c) perdita totale o parziale dell'uso o della funzionalità di dati, codifiche, programmi, software, computer o sistema informatico o altro dispositivo basato su qualsiasi microchip o logica integrata, e qualsiasi conseguente incapacità o impossibilità dell'Assicurato di svolgere l'attività.
- 7) qualsivoglia perdita, costo, danno o spesa derivanti da, attribuibili a, o che si verifichino contemporaneamente a, o a causa di una malattia trasmissibile. A scanso di equivoci, tale esclusione per malattia trasmissibile non può essere derogata da nessuna estensione della copertura, copertura aggiuntiva, estensione globale ovvero qualsivoglia eccezione a qualsiasi esclusione o copertura di cui alla presente Polizza. Inoltre, per fugare ulteriori dubbi, si specifica che i termini (i) perdite, (ii) costi, (iii) danni e, infine (iv) spese, in via alternativa tra loro, includono qualsiasi costo sostenuto per la pulizia, la disintossicazione, disinfestazione, ripristino, bonifica, la rimozione, il monitoraggio o la verifica: (1) connessi e/o dovuti a qualsiasi titolo ad una malattia trasmissibile o (2) sostenuti in relazione a qualsiasi bene materiale o immateriale assicurato ai sensi della presente polizza, che sia affetto da una malattia trasmissibile
- 8) qualsivoglia danno a Terzi provocati dai Beni Assicurati a seguito del verificarsi di un evento indennizzabile ai sensi di Polizza;
- 9) qualsivoglia danno provocato dall'uso delle armi, sostanze esplosive, chimiche.

e) Esclusioni specifiche all'evento Terremoto

Oltre a quanto previsto dalle esclusioni generali, sono esclusi:

- i danni da penetrazione di acqua marina;
- i danni da maremoto, marea, mareggiata;
- i danni da eruzioni vulcaniche, bradisismo e subsidenza;
- i danni da valanghe o slavine;
- i danni da alluvione/inondazione/esondazione;
- i danni da incendio, esplosione o scoppio anche se conseguenti a terremoto;
- i danni agli immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica e/o ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi nonché quelli dichiarati inagibili, con provvedimento dell'Autorità, al momento della sottoscrizione della presente Polizza;

f) Esclusioni specifiche agli eventi Alluvione/Inondazione/Esondazione

Oltre a quanto previsto dalle esclusioni generali, sono esclusi:

- i danni da Allagamento;
- i danni da Flash Floods e da eventi atmosferici in genere;
- i danni da penetrazione di acqua marina;
- i danni da maremoto, marea, mareggiata;
- i danni da variazione della falda freatica;
- i danni da fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento, fuoriuscita di acqua da impianti automatici di estinzione;

- i danni da intasamento, traboccamento o rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, se non direttamente correlati all'evento;
- i danni da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- i danni dovuti alle infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del Fabbricato oggettivamente riscontrabile;
- i danni da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture;
- i danni causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature, fuoriuscita di acqua da impianti, vasche e serbatoi e simili salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'Alluvione/Inondazione/Esondazione;
- i costi e/o le spese di demolizione e sgombero;
- i danni agli immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili, con provvedimento dell'Autorità, al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

g) Esclusioni specifiche all'evento Franamento

Oltre a quanto previsto dalle esclusioni generali, sono esclusi:

- i danni da Terremoto;
- i danni da Alluvione/Inondazione/Esondazione;
- i danni da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- i danni da distacco di roccia graduale;
- i danni da errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo;
- i danni da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso;
- i danni da incendio, esplosione e scoppio anche se conseguenti a Franamento;
- i costi e/o le spese di demolizione e sgombero;
- i danni agli immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica e/o ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona soggetta a frane alla data di costruzione degli stessi nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza

ART. 28. Caratteristiche costruttive del Fabbricato

L'Assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia della Polizza, che il Fabbricato, anche quando non è assicurato:

- sia adibito esclusivamente all'attività dell'Azienda indicata in Polizza, comprese tutte le operazioni complementari e accessorie dell'attività principale e necessarie alla stessa, se non esplicitamente escluse;
- il Fabbricato e l'intero edificio di cui fosse porzione abbia strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture del tetto in materiali incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici. Sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili. Per strutture portanti verticali si intendono: muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni destinati a supportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del Fabbricato e i carichi dovuti al Contenuto e/o a Merci;
- sia ubicato nel territorio della Repubblica Italiana;
- si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione;
- sia stato costruito, ristrutturato o comunque modificato, in maniera conforme alle norme tecniche di legge e di eventuali atti, ordini, autorizzazioni e/o provvedimenti di ogni genere resi dalle autorità locali competenti, soprattutto in considerazione del Rischio sismico, relativo alle costruzioni, ristrutturazioni o modifiche in vigore alla data di costruzione o intervento sullo stesso e sia stato adeguato ad eventuali norme imperative intervenute dopo la costruzione /ristrutturazione dello stesso;
- sia stato costruito, ristrutturato o eventualmente modificato, con le necessarie autorizzazioni edificatorie ed in maniera conforme alle stesse.

ART. 29. Quali fabbricati sono esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata alla condizione essenziale che l'Attività assicurata non venga esercitata in:

- fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali atti, ordini, autorizzazioni e/o provvedimenti di ogni genere resi dalle autorità locali competenti relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, strutture in legno, plastica o tela;
- fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;
- fabbricati dichiarati inagibili con provvedimento della Autorità;
- fabbricati costruiti in aree golenali;
- fabbricati gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione

ART. 30. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

A. per il Fabbricato, stimando:

- A) la spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle soltanto danneggiate - escluso il valore dell'area ("Valore di ricostruzione");

Assicurazione contro i Rischi Catastrofici | Polizza numero XXX | Versione XY

- B) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo il deprezzamento di cui alla stima 2) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

L'Assicurato acquista il diritto all'intero Indennizzo purché proceda alla riparazione o ricostruzione del Fabbricato nello stesso luogo o in altre località italiane, entro sei mesi dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società;

B. per gli Impianti/Macchinari e per le Attrezzature Industriali e Commerciali, stimando:

1) il valore di rimpiazzo dei Beni Assicurati al momento del Sinistro, di beni nuovi uguali ai Beni Assicurati o, in mancanza, di beni equivalenti per uso, qualità e funzionalità ai Beni Assicurati ("Valore di ricostruzione"); 2) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima 2), il valore di ciò che resta dopo il Sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Per i Beni Assicurati danneggiati, fuori uso od inservibili prima del Sinistro, l'Assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo stato d'uso, di conservazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'Assicurato acquista il diritto all'intero Indennizzo purché proceda al rimpiazzo dei Beni Assicurati entro un anno dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società.

Finché ciò non avviene, la Società limita l'Indennizzo al Valore Commerciale.

La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di Indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato;

C. per il Terreno opera il Costo di ripristino nella forma di garanzia a primo rischio assoluto:

Si determina l'importo necessario a sostenere i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato. Per questa sola garanzia, non trova applicazione la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile.

Il pagamento del suddetto importo è subordinato all'effettiva sistemazione ed avverrà ogni 6 mesi e fino a concorrenza dell'importo dovuto.

Il pagamento avviene in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dal Contraente o dall'Assicurato solo se:

- l'inizio dei lavori avviene entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovata impossibilità oggettiva non imputabile all'Assicurato come, ad esempio, a seguito di ordinanza dell'Autorità pubblica;
- i lavori sono ultimati, a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data.

ART. 31. Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DEI DANNI MATERIALI E DIRETTI

1. BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

2. ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

3. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le Parti per essere valide devono essere fatte per iscritto, a mezzo lettera raccomandata o PEC.

4. RIPARTIZIONE DELL'ASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quote tra le imprese in appresso indicate.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto all'Intermediario indicato nella scheda di Polizza e le Imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega all'Impresa; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dall'Intermediario il quale tratterà con l'impresa Delegataria, informandone le Coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, consulenti, etc.). E' fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite dell'Intermediario direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

Il pagamento del premio eseguito in buona fede all'Intermediario e alle persone di cui deve rispondere si considera effettuato direttamente alla delegataria e alle coassicuratrici, ai sensi dell'art. 118 del D. lgs 209/2005.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla delegataria dall'Intermediario, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dall'Intermediario e quelle fatte direttamente dal Contraente alla delegataria, prevorranno queste ultime.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza della delegataria da parte dell'Intermediario, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente all'Intermediario potranno intendersi come fatte alla delegataria soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte alla delegataria e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della delegataria stessa.

L'Intermediario è tenuto a rispettare, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, quanto previsto dagli artt. 120 e 121, del D.lgs 209/2005 e dall'art. 65, comma 2, del Regolamento Ivass n.40/2018.

Qualora il Contraente revochi l'incarico all'Intermediario senza affidarne un altro ad Altro Intermediario oppure qualora il Contraente rilasci ad Altro Intermediario un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l'incarico all'Intermediario cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti dell'Impresa.

L'Impresa stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente e gli/ll'Intermediario/i o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

Ogni modifica del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo o dopo l'esplicita accettazione della modifica, effettuata a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica o altri mezzi concordemente ritenuti idonei ed aventi data oggettivamente certa.

Tale documentazione verrà tempestivamente trasmessa dall'Intermediario alla delegataria".

5. CLAUSOLA SANZIONI

In nessun caso l'Assicuratore sarà tenuto a fornire copertura assicurativa, o a soddisfare richieste di risarcimento, o a garantire pagamenti o indennizzi sulla base del presente contratto, qualora tale copertura, richiesta di risarcimento, pagamento o indennizzo possa esporre l'Assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione prevista dalla legge applicabile in materia di sanzioni ed embarghi.

6. DEROGA ALLA PROPORZIONALE 10%

A parziale deroga dell'Art. 24 - Assicurazione parziale delle C.G.A., si conviene tra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata della percentuale sopra indicata non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 24 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto. Il disposto della presente Condizione Particolare non trova applicazione per le Partite soggette a Leeway o stima preventiva.

7. ANTICIPO INDENNIZZI

Dietro richiesta dell'Assicurato, la Società corrisponde anticipi fino a concorrenza del 20% del presumibile ammontare dell'Indennizzo liquidabile, calcolato senza tener conto dell'assicurazione a "valore a nuovo", alle seguenti condizioni:

- che siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data del Sinistro;
- che non esistano riserve sulla risarcibilità dei danni;
- che l'ammontare dell'Indennizzo liquidabile superi sicuramente l'importo minimo di € 200.000,00.

La Società è tenuta a corrispondere l'anticipo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta fatta dall'Assicurato.

In nessun caso detto anticipo potrà essere superiore a € 100.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato dei danni.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ'

Assicurazione contro i Rischi Catastrofici | Polizza numero XXX | Versione XY

Agli effetti dell'art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali - Norme Comuni:

- Art. 4** (Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti);
- Art. 5** (Procedura per la valutazione del danno);
- Art. 7** (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro);
- Art. 8** (Assicurazione presso diversi Assicuratori; obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun Assicuratore; esclusione di responsabilità solidale con gli altri Assicuratori);
- Art. 10** (Pagamento dell'indennizzo: sospensione in caso di procedura giudiziaria).
- Art. 16** (Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione);
- Art. 18** (Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria);
- Art. 19** (Rinuncia all'esecuzione provvisoria).

IL CONTRAENTE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

MSIG Europe SE
Foro Buonaparte, 63
20121 Milano Italia
E-mail msamlininsurance@legalmail.it
Sito internet <https://msig-europe.it>

in qualità di titolare del trattamento, (in seguito, "Titolare"), La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti. e del D.lgs. 196/2003 (in seguito, "Codice Privacy") in quanto applicabile.

1. Utilizzo dei Dati a fini contrattuali

La informiamo che i Dati Personali (1) relativi all'Assicurato/Contraente/Beneficiario (di seguito anche "l'Interessato"), da Lei forniti o acquisiti da terzi, sono trattati da MSIG Europe SE (di seguito anche la Società) quale Titolare, nell'ambito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi e la quotazione dei rischi che predisporremo a favore Suo o di terzi Intermediari da Lei indicati o designati:

- (i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative, al fine di prestarle consulenza; *"Finalità Assicurative"* (2)
- (ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); *"Finalità Assicurative e Finalità di Legge"* (2)
- (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati; *"Finalità Assicurative"* (2)
- (iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; *"Finalità di Legge"* (2)
- (v) per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite dagli Assicuratori; *"Finalità di Legge"* (2).
- (vi) per comunicare i Suoi Dati Personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Società o per l'esecuzione dei contratti in essere *"Finalità Assicurative"*
- (vii) per lo svolgimento di attività funzionali a cessioni di azienda e di ramo d'azienda, acquisizioni, fusioni, scissioni o altre trasformazioni e per l'esecuzione di tali operazioni (di seguito, *"Finalità di Legittimo Interesse di Business"*).

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi Dati Personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Società e/o all'esecuzione dei contratti in essere; necessita del Suo consenso esplicito solo per il trattamento delle categorie particolari di Dati Personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i Dati relativi alla Sua salute, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) il trattamento dei Suoi Dati si basa sul legittimo interesse della Società a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. Per quanto invece riguarda il punto (vi) è possibile opporsi per motivi legittimi, a meno che non sia individuato un motivo legittimo prevalente della Società.

La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei Dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento, salvo quanto indicato per il punto (vi), potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Società di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere. La base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione del contratto.

La base giuridica per questo trattamento è l'esecuzione del contratto di assicurazione o di attività precontrattuali, come previsto dall'art. 6(1)(b) del GDPR. Il trattamento è necessario per adempiere agli obblighi previsti dal contratto e per fornirLe i servizi richiesti. La base giuridica per questo trattamento potrebbe anche essere l'adempimento di un obbligo legale ai sensi dell'art. 6(1)(c) del GDPR. I Dati Personali saranno trattati per adempiere agli obblighi imposti da leggi, regolamenti e normative comunitarie applicabili al settore assicurativo (es. normativa fiscale e antiriciclaggio).

2. Utilizzo dei Dati a fini commerciali e di profilazione commerciale

La informiamo, inoltre, che con il Suo consenso espresso, libero e facoltativo, può autorizzare la Società a trattare i Suoi Dati Personali

da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di Dati Personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i Dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

- per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalla Società o da Società del Gruppo Mitsui;

Il conferimento dei Suoi Dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Le ricordiamo inoltre che in conformità all'art. 130, comma 4 del Codice Privacy, come modificato dal d. lgs. 101/2018, il Titolare potrà utilizzare l'indirizzo di posta elettronica da Lei fornito in occasione dell'acquisto di un nostro servizio e/o prestazione e/o prodotto assicurativo per proporle prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da Lei acquistati. Qualora non desiderasse ricevere tali comunicazioni, potrà darne avviso in qualsiasi momento agli Assicuratori, che in tal caso, interromperanno senza ritardo la suddetta attività.

La base giuridica per questo trattamento è il consenso esplicito e libero dell'interessato, ai sensi dell'art. 6(1) (a) del GDPR. Il trattamento è facoltativo e il consenso può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca.

3. Modalità di trattamento

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei Dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e, comunque, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a garantire sicurezza e riservatezza, conformemente all'art. 32 del GDPR.

4. Diritti dell'Interessato con riguardo ai suoi Dati Personali

Ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, "L'Interessato", con riguardo ai suoi Dati Personali, può - tramite l'invio di una comunicazione all'indirizzo sottoindicato - in ogni momento esercitare i propri diritti di

- (i) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati Personali che lo riguardano ed averne comunicazione;
- (ii) conoscere l'origine dei Dati Personali, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediante strumenti elettronici;
- (iii) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei Dati Personali;
- (iv) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento;
- (v) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei Dati Personali, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

In aggiunta alle previsioni di cui al presente paragrafo, ai sensi del Regolamento Privacy, "l'Interessato" potrà avvalersi dei seguenti ulteriori diritti:

- a) "l'Interessato" potrà, in qualsiasi momento nelle circostanze previste dal Regolamento Privacy
 - (i) chiedere alla Società la limitazione del trattamento dei Dati Personali;
 - (ii) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi Dati Personali, a meno che la Società non abbia dei motivi legittimi prevalenti;
 - (iii) chiedere la cancellazione dei Dati Personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e
 - (iv) ottenere la portabilità dei Dati che lo riguardano; e
- b) "l'Interessato" avrà il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti.

Coordinate a cui inviare le comunicazioni:

- MSIG Europe SE – Rappresentanza Generale per l'Italia – Foro Bonaparte 63, 20121 Milano; e-mail: msamlininsurance@legalmail.it oppure
- Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) privacy@msig-europe.com e/o via posta ordinaria all'indirizzo MSIG Europe SE - Boulevard du roi Albert II, 371030 Bruxelles, Belgio

5. Tempi di conservazione dei Dati

I Dati Personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Società, in conformità alla normativa Privacy tempo per tempo applicabile. In particolare:

- a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.
- b) per le restanti "Finalità di Legge", saranno conservati per il termine previsto dalla normativa vigente.
- c) I Dati Personali forniti per finalità di marketing, ricerche di mercato, invio di comunicazioni commerciali e promozioni saranno conservati fino a revoca del consenso o per un massimo di 2 anni dall'ultimo contatto significativo con l'interessato (ad esempio, un acquisto o una risposta a una comunicazione). Una volta scaduto tale periodo, i dati verranno cancellati o anonimizzati, salvo per eventuali obblighi di conservazione previsti dalla legge.

6. Comunicazione dei Dati

I Dati Personali non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni (Assicuratori, coassicuratori, agenti, mediatori, banche, istituti di credito; altri soggetti inerenti allo specifico rapporto; società del Gruppo; legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati; società di servizi, fornitori, outsourcers; società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; società di recupero crediti; ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, IVASS ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche) che svolgono attività in outsourcing e/o per conto del Titolare, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE (3). In particolare, potranno essere comunicati a Società del Gruppo, Controllante, controllate e collegate anche al di fuori dell'Unione Europea.

7. Trasferimento dei dati all'estero

I Dati Personali potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei Dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei Dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi Dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard) che consentano di azionare i diritti e mezzi di ricorso effettivi per gli interessati e comunque nel rispetto degli art. 45 e 46 del GDPR.

8. Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

La presente informativa è valida sin dalla data di efficacia. La Società potrebbe tuttavia con un previo preavviso apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza dell'inizio dell'efficacia del Regolamento Privacy e di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative.

NOTE:

1. La Società tratta le seguenti categorie di Dati: Dati anagrafici e identificativi, Dati di contatto, Dati di polizza, Dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri Dati Personali forniti "dall'interessato", categorie particolari di Dati Personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, Dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), Dati acquisiti da altri soggetti terzi (società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Società potrà effettuare trattamenti di Dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di Polizze di Assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; Intermediari assicurativi, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società esterne anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto possono svolgere servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I Dati possono essere comunicati ad organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, IVASS, NBB, il Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP e UCI ed ulteriori autorità competenti ai sensi della normativa applicabile, nell'ambito della ordinaria gestione della Polizza; alcuni Dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine.
4. Contraenti, assicurati, pignoratori, vincolatori; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi/consortili) nei cui confronti la comunicazione dei Dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i Dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

Preso atto dell'informativa di cui sopra:

ACCONSENTO / IAMO ☐ SI

al trattamento dei Dati Personali che mi/ci riguardano, per le finalità di cui al paragrafo 1. che precede (**Utilizzo dei Dati a fini contrattuali**), funzionali all'erogazione dei servizi da parte della Società e/o all'esecuzione dei contratti in essere.

IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A CONSEGNARE UNA COPIA DELL'INFORMATIVA A TUTTI COLORO DI CUI SONO STATI FORNITI I DATI

ACCONSENTO / IAMO ☐ SI ☐ NO

al trattamento dei Dati Personali che mi/ci riguardano per finalità di cui al paragrafo 2. che precede (**Utilizzo dei Dati a fini commerciali e di profilazione commerciale**)

N.B.: in caso di mancata scelta da parte del Contraente il consenso NON si intenderà prestato.

Data _____ Firma del Contraente _____



MSIG
EUROPE

MSIG Europe SE - Rappresentanza Generale per l'Italia

Foro Buonaparte 63

20121 Milan, Italia

Registro delle Imprese: R.I. Milano 14270390967

REA Nr. MI – 2770509

C.F. e P.IVA IT14270390967

msig-europe.it

Headquarters: MSIG Europe SE

Boulevard du Roi Albert II 37, 1030 Brussels, Belgium

Trade Register: 0644.921.425, RLE Brussels

Licensed by the National Bank of Belgium, no. 3092